

Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari FSC 2014-2020

**Intervento: “ Misure eccezionali di supporto alle piccole e micro imprese
in seguito alla situazione di crisi derivante dall'emergenza COVID-19”**

Avviso pubblico

EMERGENZA COVID19

Sostegno allo sviluppo produttivo nella Città Metropolitana di Cagliari

CUP J94B20000230001

Contenente le integrazioni approvate con Determinazione n-35 del 03.09.2020

Indice generale

1.Finalità e risorse.....	4
1.1.Finalità e obiettivi.....	4
1.1.Base giuridica e forma dell'aiuto.....	4
1.2.Dotazione finanziaria.....	4
1.3.Riferimenti normativi e amministrativi dell'avviso.....	4
1.4.Definizioni.....	6
2.Destinatari/beneficiari e requisiti di ammissibilità.....	8
2.1.Beneficiari.....	8
2.2.Requisiti di ammissibilità.....	8
3.Interventi Finanziabili e spese ammissibili.....	12
3.1.Progetti ammissibili.....	12
3.2.Durata e termini di realizzazione del progetto.....	12
3.3.Spese ammissibili.....	12
3.4.Forma ed intensità del contributo.....	14
3.5.Cumulo.....	14
4.Procedure.....	15
4.1.Indicazioni generali sulla procedura.....	15
4.2.Modalità di presentazione della domanda.....	15
4.3.Termini di presentazione della domanda di aiuto.....	15
4.4.Documentazione da allegare alla domanda.....	15
4.5.Modalità di valutazione della domanda.....	16
4.6.Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi.....	17
4.7.Approvazione provvisoria degli esiti della valutazione.....	17
4.8.Pubblicazione degli esiti della valutazione e finanziamento dell'operazione.....	18
4.9.Comunicazione ai richiedenti degli esiti della selezione e adempimenti conseguenti.....	18
4.10.Sottoscrizione della convenzione.....	18
4.11.Gestione delle economie.....	18
4.12.Modalità di erogazione del contributo finanziario e relativa documentazione giustificativa.....	18
4.13.Garanzia a copertura dell'anticipazione.....	20
5.Obblighi del beneficiario, controlli e revoche.....	22
5.1.Obblighi del beneficiario.....	22
5.2.Controlli.....	24

5.3. Variazioni all'operazione finanziata.....	24
5.4. Cause di decadenza.....	25
5.5. Revoca del contributo.....	25
5.6. Rinuncia al contributo.....	26
6. Disposizioni finali.....	27
6.1. Informazione, pubblicità e comunicazione dei risultati.....	27
6.2. Trattamento dei dati personali.....	27
6.3. Responsabile del procedimento.....	30
6.4. Forme di tutela giurisdizionale.....	30
6.5. Informazioni e contatti.....	31
6.6. Rinvio.....	31

Elenco Allegati:

- Allegato 1: Modulo per la domanda di finanziamento
- Allegato 1A: Dichiarazione sostitutiva relativa al trattamento dati personali;
- Allegato 2: Formulario – Dati e cronogramma operazione
- Allegato 2A: Formulario – Anagrafica e Descrizione intervento
- Allegato 3: Schema Convenzione
- Allegato 4: Modello per la richiesta di erogazione del contributo
- Allegato 5: Modello di dichiarazione completamento intervento
- Allegato 6: Schema fidejussione
- Allegato 7: Format dichiarazione liberatoria dal fornitore di beni e/o servizi
- Allegato 8: Prospetto riepilogativo delle spese sostenute
- Allegato 9: Settori di attività economica (ATECO) ammissibili

N.B. Gli allegati da 3 a 8 sono da utilizzare solo nel caso di ammissione al finanziamento

1. Finalità e risorse

1.1. Finalità e obiettivi

1. Il presente Avviso è finalizzato a sostenere le imprese aventi sede operativa nel territorio della Città Metropolitana di Cagliari nell'adozione di soluzioni ICT (commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale, sicurezza informatica, ecc.) nei processi produttivi.
2. Scopo dell'intervento è il sostegno alle attività produttive al fine di **mettere le imprese operanti sul territorio della Città Metropolitana nella condizione di fronteggiare al meglio l'emergenza COVID19 mediante l'introduzione e l'uso efficace nelle imprese di strumenti e soluzioni**, che impattino anche sulla componente organizzativa promuovendo in modo diffuso l'innovazione nei processi, nei prodotti e nella gestione delle imprese e delle loro reti.
3. In particolare, le finalità sopra sinteticamente esposte sono perseguite mediante il sostegno a investimenti coerenti con le finalità di cui al precedente comma 2 e relativi anche alla adozione ed attuazione di piani aziendali di smart working per i propri dipendenti, anche alla luce di quanto previsto dalla legge n. 81 del 22 maggio 2017 e dalle più recenti norme espresse a seguito dell'emergenza COVID19.
4. L'investimento oggetto dell'agevolazione dovrà essere realizzato e localizzato nel territorio della Città Metropolitana di Cagliari che ricomprende i comuni di Assemini, Cagliari, Capoterra, Decimomannu, Elmas, Maracalagonis, Monserrato, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Sarroch, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro, Sinnai, Uta e Villa San Pietro.

1.1 Base giuridica e forma dell'aiuto

1. Il presente Avviso prevede la concessione di un **aiuto sotto forma di contributo in conto capitale**, sulla base di una **procedura valutativa a sportello ex Art. 5 comma 3 del D. Lgs. 123/1998**.
2. Gli aiuti sono concessi in conformità con le disposizioni di cui al **par. 3.1 della Com. CE n° C(2020) 1863 final del 19/03/2020 e s.m.i., "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"**.
3. Il presente avviso esclude il pagamento dell'aiuto a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

1.2 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria disponibile per le operazioni selezionate con il presente Avviso è pari a **3.240.000 euro**.
2. Le risorse finanziarie potranno essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive nel rispetto delle caratteristiche ed entità dell'aiuto di cui al presente avviso, al fine di aumentare l'efficacia dell'intervento finanziario, tramite apposito provvedimento

1.3 Riferimenti normativi e amministrativi dell'avviso

1. L'Avviso è emanato in attuazione della seguente normativa comunitaria, nazionale e regionale e dei relativi provvedimenti amministrativi attuativi ai quali i beneficiari dovranno conformarsi:

- a) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- b) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- c) Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- d) Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- e) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014;
- f) Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- g) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- h) Com. CE n° C(2020) 1863 final del 19/03/2020 e s.m.i., "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (TF);
- i) Dec. Ce C(2020) 3482 del 21/05/2020 (State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro";
- j) DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

- k) Raccomandazione della Commissione n. 361 del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- l) Decreto del Presidente della Repubblica del 5/2/2018 n° 22 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- m) Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività";
- n) Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;
- o) Decreto Ministro Attività produttive 18 aprile 2005 recante Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI;
- p) Legge 22 maggio 2017, n. 81 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";
- q) DPR 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001);
- r) Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123
- s) Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- t) Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- u) Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari, sottoscritto il 16 novembre 2017 e finanziato a valere su risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) ai sensi delle Delibere CIPE nn.25 e 26 del 10 agosto 2016.

1.4 Definizioni

- a. "Unità produttiva" o "Unità operativa", la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile all'intervento finanziario, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.
- b. "attivi materiali": attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
- c. "attivi immateriali": attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale
- d. "Beni nuovi di fabbrica", beni mai utilizzati, e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore autorizzato); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore;
- e. "U.L.A.": Unità Lavorative Annue, ovvero numero medio di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'esercizio di riferimento (cfr. infra), mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali

rappresentano frazioni di ULA; per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa; i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Il periodo di rilevazione del numero di dipendenti (rispetto al quel determinare le ULA create dall'intervento) è l'esercizio sociale relativo all'ultimo bilancio approvato o, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, l'esercizio sociale relativo all'ultima dichiarazione dei redditi presentata

- f. "Avvio dei lavori": si applica la definizione di cui all'Art. 2 punto 23 del Reg. 651/2014 che si seguito si riporta: "avvio dei lavori: "la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito".
- g. Commercio elettronico: consiste nello svolgimento di attività commerciali per via elettronica. Basato sull'elaborazione e la trasmissione di dati (tra cui testo, suoni e immagini video) per via elettronica, esso comprende attività quali: commercializzazione di merci e servizi per via elettronica; distribuzione online di contenuti digitali; effettuazione per via elettronica di operazioni quali trasferimenti di fondi, compravendita di azioni, emissione di polizze di carico, vendite all'asta, progettazione e ingegneria in cooperazione; on line sourcing; appalti pubblici per via elettronica, vendita diretta al consumatore e servizi post-vendita. Il commercio elettronico comprende prodotti (ad es. prodotti di consumo, apparecchiature specialistiche per il settore sanitario), servizi (ad es. servizi di informazione, servizi giuridici e finanziari), attività di tipo tradizionale (ad es. l'assistenza sanitaria e l'istruzione) e di nuovo tipo (ad es. "centri commerciali virtuali").

2. Destinatari/beneficiari e requisiti di ammissibilità

2.1 Beneficiari

1. Possono presentare domanda a valere sul presente Avviso **le Piccole e le Microimprese**, per come le stesse sono definite in Allegato 1 al Reg. 651/2014.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare, a valere sul presente Avviso, una sola domanda di contributo.

2.2 Requisiti di ammissibilità

1. Il richiedente deve possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate¹, relativamente al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Città Metropolitana di Cagliari di importo pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC). Il soggetto richiedente che, al momento della presentazione della domanda, non abbia sede o unità operativa nella Città Metropolitana di Cagliari, ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC, secondo la legislazione del Paese di appartenenza;
 - b) essere in regola con la normativa antimafia, e quindi la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
 - c) possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del Beneficiario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'Art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - d) avere sede operativa o unità produttiva locale destinataria dell'intervento nel territorio della Città Metropolitana di Cagliari. Per le imprese prive di sede operativa o unità produttiva nel territorio della Città Metropolitana di Cagliari al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del primo pagamento dell'aiuto concesso;
 - e) essere regolarmente iscritto:
 - i. nei casi previsti dalla legge, nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente;
 - ii. nel caso di esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla Camera di Commercio sia prevista dalle norme vigenti (purché non obbligati all'iscrizione in albi

¹Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48 bis, commi 1 e 2 bis del DPR 602/1973. in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Resta inteso che la previsione di cui alla lettera a) non si applica quando il richiedente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali multe e interessi, purché il pagamento o l'impegno sia stati formalizzati prima della scadenza del termine di presentazione della domanda.

- tenuti da ordini o collegi professionali), al REA – Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative presso le CCIAA;
- iii. nel caso di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, al Registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture o presso le Regioni se l'attività dell'ente è esercitata in una solo Comune;
 - iv. nel caso di associazioni riconosciute a livello regionale, nell'elenco regionale delle associazioni o fondazioni riconosciute;
 - v. nel caso di associazioni o fondazioni riconosciute a livello nazionale, nell'elenco della Prefettura delle associazioni o fondazioni riconosciute;
 - vi. nel caso di società cooperative o Consorzi di cooperative, all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004;
 - vii. nel caso di professionisti obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali, al pertinente albo professionale;
 - viii. nel caso di professionisti non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali, iscrizione IVA ed alla Gestione Separata INPS.
- f) non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà così come definite all'Art. 2, punto 18 lett. da a) ad e) del Reg. 651/2014 alla data del 31/12/2019²;
 - g) non essere stato destinatario, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell'unità produttiva localizzata nel territorio della Città Metropolitana di Cagliari, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
 - h) non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, per come dimostrato dall'Amministrazione con mezzi adeguati;
 - i) non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - j) non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
 - k) non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice

2A norma dell'articolo 2, punto 18, del regolamento generale di esenzione per categoria, le PMI costituite da meno di tre anni non sono considerate imprese in difficoltà, a meno che: i) siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una tale procedura su richiesta dei creditori, ii) abbiano ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbiano ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, oppure iii) abbiano ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e siano ancora soggette a un piano di ristrutturazione.

di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio³
 - ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - iii. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - v. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l) non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. non diversamente risolvibile;
- m) non trovarsi in una situazione capace di determinare una distorsione della concorrenza;
- n) non aver presentato nel corso della procedura o negli affidamenti in subappalto documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- o) non essere iscritto nel casellario informatico dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o false documentazioni nelle procedure di gara o negli affidamenti in subappalto
- p) osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare la normativa in materia di:
- i. prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
 - ii. salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - iii. inserimento dei disabili;
 - iv. pari opportunità;
 - v. contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
 - vi. tutela dell'ambiente.
- q) rientrare nei parametri dimensionali delle Piccole e Medie Imprese così come gli stessi sono definiti in Allegato 1 al Reg. 651/2014;

³DECISIONE QUADRO 2008/841/GAI DEL CONSIGLIO del 24 ottobre 2008 relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GUUE L300 del 11/11/2008).

- r) richiedere il contributo per esercitare un'attività identificata come prevalente e rientrante in uno Codici ATECO ISTAT 2007 di cui all'Allegato 9;
 - s) piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale verrà realizzato il progetto;
 - t) progetto realizzato nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica;
 - u) presentare una domanda di aiuto il cui importo totale delle spese ammissibili, determinato sulla base di appostiti preventivi, che dovranno essere presentati in caso di richiesta da parte dell'Amministrazione, è determinato in conformità con le disposizioni di cui al par. 3.3 del presente Avviso;
 - v) essere impresa attiva al 1° Gennaio 2020;
 - w) presentare una sola domanda a valere sul presente avviso.
2. Per le imprese prive di sede o unità operativa nel territorio della Città Metropolitana di Cagliari, al momento della presentazione della domanda, i requisiti di cui alle lettere f) e g) del precedente comma 1 sono dichiarati sotto forma di impegno e devono essere dimostrati prima dell'erogazione del primo pagamento del contributo concesso.
 3. Il richiedente avente sede legale all'estero e privo di sede o unità operativa nel territorio della Città Metropolitana di Cagliari, al momento della presentazione della domanda, deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso o di requisiti equipollenti, secondo le norme del Paese di appartenenza, e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza.
 4. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 contestualmente la presentazione del Modulo di Domanda di cui all'Allegato 1 al presente Avviso.

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Progetti ammissibili

1. I soggetti descritti al paragrafo 2.1 - Beneficiari, per poter partecipare devono presentare:
 - domanda (allegati 1 e 1A al presente Avviso);
 - specifica proposta progettuale in conformità con le finalità e gli obiettivi dell'Avviso, descritti al paragrafo 1.1 - Finalità e obiettivi;
 - tutta la documentazione descritta al paragrafo 4.4 - Documentazione da trasmettere.

3.2 Durata e termini di realizzazione del progetto

1. L'avvio dei lavori¹ per la realizzazione del progetto non può avere luogo prima della presentazione della domanda di contributo.
2. Le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto.
3. Le attività previste per il progetto proposto dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione di cui al par. 4.10. Entro tale termine tutte le spese ammissibili devono essere state pagate dal Beneficiario.

3.3 Spese ammissibili

1. Le **spese ammissibili** sono le seguenti:
 - a) **Macchinari, impianti ed attrezzature** varie nuovi di fabbrica. Si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore. Per quanto ai mezzi mobili si precisa che sono ammissibili solamente quelli strettamente connessi al ciclo di produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni;
 - b) **costi di investimento immateriali: licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale.**
 - c) **studi di fattibilità economico-finanziaria** nella misura massima del 5%;
 - d) **spese per consulenza** in misura non superiore al 20% dei costi totali ammissibili. L'ammissibilità delle spese per consulenza è subordinata al rispetto cumulativo delle seguenti condizioni:
 - i. la voce di spesa ammissibile corrisponde ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni ed i servizi da acquisire dovranno risultare coerenti con le finalità complessive dell'intervento.

¹Si applica la definizione di "avvio dei lavori" di cui all'Art. 2 punto 23 del Reg. 651/2014 che si seguito si riporta: "avvio dei lavori: "la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito".

- ii. la natura dei servizi di consulenza non è continuativa o periodica e gli stessi non devono riferirsi agli ordinari costi di gestione connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità;
 - iii. i fornitori devono aver maturato almeno 3 anni di attività nel settore di consulenza e il valore delle consulenze già prestate deve essere almeno pari a 3 volte il costo del servizio richiesto;
 - iv. il fornitore dei servizi dovrà realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; ad esso non è pertanto consentito di esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altri fornitori di consulenza attraverso l'affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stato incaricato
 - v. il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi di consulenza non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario.
- e) **spese per consulenze legali**, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
 - f) le **spese afferenti all'apertura di un conto bancario esclusivamente dedicato** all'operazione;
 - g) le **spese per garanzie** fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari;
 - h) le **spese a copertura dei canoni per software/licenze**, direttamente imputabili al progetto e non ammortizzabili, per un periodo massimo di 12 mesi. Si precisa che nell'allegato 2, le spese relative al punto h) dovranno essere ricomprese nella categoria "altre spese"
2. Le spese di cui di cui **alla lettera b) del precedente comma 1**, al fine della loro ammissibilità, si riferiscono a beni che rispettano le seguenti condizioni cumulative:
- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
 - b) sono ammortizzabili;
 - c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
 - d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno tre anni.
3. **Non sono comunque ammissibili²:**
- i. le spese per acquisto di immobili e terreni;
 - ii. le spese relative a scorte di materie prime e ausiliarie, macchinari, impianti e attrezzature usati o non venduti direttamente dal produttore o dal suo rappresentante o rivenditore, le spese di funzionamento in generale e tutte le spese non capitalizzate;
 - iii. le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati;
 - iv. le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria o con la formula del contratto "chiavi in mano";
 - v. le spese relative a fornitura di beni da parte di o acquisizione di servizi di consulenza da: amministratori, soci, dipendenti del soggetto proponente o loro parenti ed affini entro il terzo grado nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri; società nella cui compagine siano presenti, anche in forma indiretta e cioè come soci di altre società, i soci o gli amministratori del beneficiario o loro parenti ed affini entro il terzo grado;

²L'elenco riportato non ha carattere di esaustività.

- vi. i pagamenti effettuati mediante modalità di pagamento diverse da quelle consentite dalle disposizioni in merito previste dalla Convenzione;
 - vii. spese per smartphone ed altri beni che, per loro natura, si prestano ad un uso ordinario al di fuori dell'attività economica nel cui ambito deve essere realizzato il progetto agevolato;
 - viii. i contributi in natura;
 - ix. nel caso di spese effettuate per interventi di efficientamento energetico, non sono ammissibili gli impianti per la produzione di energia;
 - x. i costi di personale per lavori in economia, l'auto-fatturazione;
 - xi. l'IVA se recuperabile.
4. Ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa si applicano, per quanto pertinenti, anche le seguenti norme:
- Reg. 1303/2013 Artt. 67 – 70;
 - Reg. 1301/2013 Art. 3;
 - Decreto del Presidente della Repubblica del 5/2/2018 n° 22 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

3.4 Forma ed intensità del contributo

1. Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi, nella forma di **contributo in conto capitale**.
2. L'intensità dell'aiuto concedibile, in relazione alle spese ammissibili di cui al comma 1 del par. 3.3, è pari al 100%.
3. **L'importo massimo del contributo concedibile è pari a € 15.000 onnicomprensivo.**
4. Ai fini della determinazione del contributo concedibile di cui al precedente comma 3, si applicano le disposizioni di cui al **par. 3.1 punto 22 a) della Com. CE n° C(2020) 1863 final del 19/03/2020 e s.m.i., "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", ove il massimale pari a 800.000 euro è da intendersi riferito all'importo complessivo di aiuti concedibile sulla base della disposizione richiamata³**

3.5 Cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente Avviso possono essere cumulati con gli aiuti previsti dai regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di esenzione per categoria applicabili a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti⁴.
2. Il massimale di aiuto di cui al par. 3.4 comma 7 si applica indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato con risorse statali o parzialmente finanziato dall'Unione.

³Cfr. anche par. 2.7.1 della Dec. Ce C(2020) 3482 del 21/05/2020 (State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro”.

⁴Punto 20 del TF e 27 del Regime Quadro di cui alle Dec. Ce C(2020) 3482 del 21/05/2020 (State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro”.

4. Procedure

4.1 Indicazioni generali sulla procedura

1. Le attività relative alla ricezione e valutazione delle domande, alla concessione e revoca dei contributi, nonché le attività relative alla gestione finanziaria, comprensiva delle erogazioni ai beneficiari, dei controlli amministrativi, fisico-tecnici ed economico finanziari sono svolte dagli Uffici della Città Metropolitana di Cagliari – Direzione generale.
2. Le domande saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al paragrafo 1.2 del presente Avviso.

4.2 Modalità di presentazione della domanda

1. I seguenti moduli dovranno essere compilati, previa registrazione, **esclusivamente** sulla piattaforma delle Istanze on-line della Città Metropolitana di Cagliari <https://istanze.cittametropolitanacagliari.it>:
 - Allegato 1 Modulo per la domanda di finanziamento;
 - Allegato 1A Dichiarazione sostitutiva relativa al trattamento dati personali;
 - Allegato 2A Formulário – Anagrafica e Descrizione intervento.

Durante la compilazione i moduli potranno essere salvati in bozza e successivamente recuperato per la sua ultimazione. Al termine della compilazione cliccando sul tasto “Salva e Invia” il modulo verrà inviato alla casella email indicata nella fase di registrazione alla piattaforma on-line. I moduli così formati dovranno essere firmati digitalmente, secondo le indicazioni del seguente punto 5 e successivamente inviati secondo le indicazioni del paragrafo 4.4. Si raccomanda di inviare esclusivamente i moduli così generati perché dotati di apposita codifica di controllo. Il modulo, una volta inviato alla propria casella email, non può essere modificato. Se fosse necessario modificare i dati dopo l’invio alla propria casella email, bisognerà ricompilare il modulo sulla piattaforma on-line;

2. La registrazione al portale delle istanze <https://istanze.cittametropolitanacagliari.it> potrà avvenire tramite compilazione dell'apposito modulo di iscrizione oppure attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID (<https://www.spid.gov.it/>);
3. I seguenti allegati dovranno essere prodotti in formato PDF senza l’utilizzo della piattaforma delle istanze on-line:
 - Allegato 2 Formulário – Dati e cronogramma operazione
 - Attestazione avvenuto pagamento imposta di bollo
4. Gli allegati dovranno essere tutti firmati digitalmente, secondo le indicazioni del seguente punto 5 e successivamente inviati secondo le indicazioni del paragrafo 4.4.
5. Tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo. In alternativa deve essere firmata digitalmente dal procuratore speciale del legale rappresentante dell’impresa e corredata dalla procura speciale o copia autentica della stessa munita delle necessarie dichiarazioni rese dal legale rappresentante e procuratore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000¹.
6. La domanda è resa nella forma dell’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto.

¹La presente disposizione si applica in tutti i casi in cui è richiesta la firma del Legale Rappresentante dell’Impresa.

7. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Tale adempimento viene assolto mediante versamento con F24 – codice tributo 2501. Alla domanda deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto versamento compresa di quietanza.

4.3 Termini di presentazione della domanda di aiuto

- 1 Le domande potranno essere compilate sulla piattaforma istanze on line a partire dal giorno 4 settembre 2020. **L'invio delle stesse dovrà avvenire a partire dalle ore 10:00 del giorno 21 settembre 2020 e fino alle ore 10:00 del giorno 25 settembre 2020 all'indirizzo pec: istanze@pec.cittametropolitanacagliari.it.** Farà fede la ricevuta dell'avvenuta consegna alla PEC sopraindicata.
- 2 Le domande inviate al di fuori dei termini previsti al comma 1 saranno considerate **irricevibili**.

4.4 Documentazione da trasmettere

1. I richiedenti dovranno inviare **i documenti di seguito indicati e firmati digitalmente così come indicato al paragrafo 4.2, punto 5:**
 - Allegato 1 Modulo per la domanda di finanziamento (generato dalla piattaforma istanze on line come descritto al paragrafo 4.2, punto 1);
 - Allegato 1A Dichiarazione sostitutiva relativa al trattamento dati personali (generato dalla piattaforma istanze on line come descritto al paragrafo 4.2, punto 1);
 - Allegato 2A Formulario – Anagrafica e Descrizione intervento (generato dalla piattaforma istanze on line come descritto al paragrafo 4.2, punto 1);
 - Allegato 2 Formulario – Dati e cronogramma operazione
 - Attestazione avvenuto pagamento imposta di bollo
2. **Le domande di aiuto mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti dall'Avviso e/o non correttamente compilate, saranno considerate irricevibili e pertanto non saranno accettate.**

4.5 Modalità di valutazione della domanda

1. La durata del processo di valutazione delle domande non si protrarrà oltre i 30 giorni dalla scadenza dell'Avviso.
2. L'iter valutativo si concluderà con l'approvazione degli esiti della valutazione basata sui criteri di valutazione di cui al successivo comma 3.
3. Le domande presentate saranno esaminate sulla base dei seguenti elementi:
 - a) Ricevibilità:
 - inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dal presente Avviso;
 - completezza e regolarità della domanda e degli allegati;
 - rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2.1.
 - b) Ammissibilità:
 - Sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2.2;
 - c) Valutazione di merito:
 - Sulla base dei criteri di valutazione di cui al successivo paragrafo 4.6.
4. La Direzione generale effettuerà la **verifica della ricevibilità, ammissibilità e merito delle domande di contributo**, in conformità con quanto al precedente comma 3, lettere a), b) e c) entro 20 giorni dalla data ultima di presentazione delle domande di contributo.

4.6 Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi

1. I punteggi, ai fini della valutazione di merito, saranno attribuiti alle domande ritenute ammissibili, sulla base dei criteri di seguito indicati.

<i>Criteri di valutazione</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Punteggi</i>
1) Spesa prevista in attrezzature informatiche	Importo della spesa per attrezzature informatiche in misura superiore al 55% del totale delle spese ammissibili per come risultante dal Formulario di cui all'Allegato 2 al presente Avviso	40
2) Definizione di un piano aziendale di smart working per i propri dipendenti, ex legge n. 81 del 22 maggio 2017	Definizione del Piano Aziendale per come descritto al punto 4 dell'Allegato 2A al presente Avviso	20
3) Adozione di soluzioni per il commercio elettronico, il cloud computing	Definizione delle soluzioni per come descritto al punto 5 dell'Allegato 2A al presente Avviso	10
4) Adozione di soluzioni per la manifattura digitale e/o sicurezza informatica	Definizione delle soluzioni per come descritto al punto 6 dell'Allegato 2A al presente Avviso	10
5) Domanda presentata da Microimpresa	Requisiti di microimpresa (dipendenti, fatturato, e cc..)	10
6) Storicità dell'impresa	Impresa attiva da almeno 3 anni.	10
Totale		100

2. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute finanziabili le domande che, a seguito della valutazione di merito, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 50 punti.
3. Nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, sulla base del superamento del valore soglia definito al comma 2, la Città Metropolitana predispone gli elenchi provvisori delle operazioni finanziabili e non finanziabili per carenza di risorse, nonché delle operazioni che non hanno superato i valori soglia.
4. Si specifica che tra le domande pervenute esattamente alla stessa ora, qualora non ci fosse la capienza per finanziare tutte le stesse, verrà privilegiata chi otterrà il punteggio più alto. Nel caso di parità di punteggi, si procederà con un'estrazione a sorte, in seduta pubblica, la cui data verrà comunicata via pec per garantire l'eventuale partecipazione alle imprese interessate.

4.7 Approvazione provvisoria degli esiti della valutazione

1. La Città Metropolitana di Cagliari pubblica sul sito istituzionale l'atto di approvazione degli elenchi provvisori delle operazioni ammesse finanziabili e non finanziabili, nonché delle operazioni non ammesse e delle relative motivazioni, concedendo ai beneficiari la possibilità di esercitare il diritto di accesso e presentare la richiesta di riesame entro 15 giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori e, a fronte di istanze motivate e ritenute fondate, provvede a modificare gli elenchi.
2. Il processo di esame delle richieste di modifica degli elenchi provvisori si dovrà svolgere in tempi proporzionati al numero di istanze pervenute e, in ogni caso, non si protrarrà oltre i 15 giorni dalla scadenza della data di accesso agli atti.

4.8 Pubblicazione degli esiti della valutazione e finanziamento dell'operazione

1. Le domande che hanno superato il valore soglia definito al paragrafo 4.6 comma 2, saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili con Determinazione del Direttore Generale, pubblicata sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Cagliari. In particolare con tale atto saranno approvati:
 - l'elenco definitivo dei beneficiari di operazioni ammesse, con individuazione dei beneficiari delle operazioni non finanziabili per carenza di risorse;
 - l'elenco dei soggetti titolari di operazioni non ammesse a finanziamento con punteggio inferiore alla soglia minima prevista dall'Avviso.
2. Con la medesima Determinazione si provvede altresì a:
 - concedere il finanziamento a favore dei beneficiari ammessi nei limiti delle risorse disponibili;
 - assumere l'impegno contabile a favore di ogni beneficiario finanziato.

4.9 Comunicazione ai richiedenti degli esiti della selezione e adempimenti conseguenti

1. La Città Metropolitana di Cagliari trasmetterà ai beneficiari delle operazioni selezionate gli esiti della procedura di selezione e la conseguente ammissione a finanziamento.
2. Tutte le comunicazioni tra la Città Metropolitana di Cagliari e il beneficiario avverranno esclusivamente via PEC.

4.10 Sottoscrizione della Convenzione

1. La Città Metropolitana di Cagliari procede all'invio della Convenzione al Beneficiario, predisposta secondo il modello di cui all'Allegato 3 al presente Avviso, per la necessaria sottoscrizione. Il beneficiario restituisce la Convenzione sottoscritta digitalmente entro 5 giorni dal ricevimento della stessa. La Città Metropolitana di Cagliari provvede quindi, successivamente, all'invio al Beneficiario della copia sottoscritta anche dalla Città Metropolitana.

4.11 Gestione delle economie

1. Le domande ammesse in graduatoria, ma sprovviste in tutto o in parte di copertura finanziaria, potranno essere finanziate con le economie verificatesi successivamente a partire dal primo progetto finanziabile.
2. Per il finanziamento e l'attuazione delle operazioni finanziate con le economie si applicano le pertinenti disposizioni del presente Avviso.

4.12 Modalità di erogazione del contributo finanziario e relativa documentazione giustificativa

1. L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:
 - a) erogazione in unica soluzione del 100% del contributo concesso, dopo la firma dell'Convenzione, a seguito di richiesta sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Beneficiario o, in alternativa, firmata digitalmente dal procuratore speciale del legale rappresentante dell'impresa e corredata dalla procura speciale o copia autentica della stessa munita delle necessarie dichiarazioni rese dal legale rappresentante e procuratore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con contestuale presentazione di apposita fideiussione;
2. La documentazione da presentare per la richiesta dell'aiuto è la seguente:
 - a) richiesta di erogazione secondo il format di cui all'Allegato 4 al presente Avviso, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa;
 - b) polizza assicurativa/garanzia bancaria, ai sensi del paragrafo 4.13 e secondo il modello di cui in Allegato 6 al presente Avviso.
3. Al completamento dell'operazione², il Beneficiario produce la documentazione di seguito elencata:
 - a) attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000, con la quale il legale rappresentante del beneficiario dichiara che:
 - i) sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell'ambiente e pari opportunità;
 - ii) sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale applicabili;
 - iii) la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità a rimborso comunitario;
 - iv) non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);
 - v) sono stati trasmessi alla Città Metropolitana di Cagliari i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e le informazioni relative alle varie fasi di realizzazione dell'intervento nelle modalità e nei tempi definiti dalla Città Metropolitana di Cagliari e dalle norme che regolano la spesa dei fondi FSC;
 - vi) (*eventuale*) che le spese sostenute per l'acquisizione di attivi immateriali
 - sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
 - sono ammortizzabili;
 - sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
 - figurano all'attivo del bilancio e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno tre anni.
 - vii) (*eventuale*) che le spese per consulenze esterne
 - corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni ed i servizi acquisiti sono coerenti con le finalità complessive dell'intervento;

²Per operazione completata si intende: un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari.

- che i servizi di consulenza acquisiti non attengono ad attività continuativa o periodica e che i relativi costi non si riferiscono agli ordinari costi di gestione connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità;
- b) dichiarazione del legale rappresentante del beneficiario avente il seguente oggetto:
 - i) attestazione che si tratta della rendicontazione finale dell'Intervento;
 - ii) che il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e dell'Azione prefissati;
 - iii) di essere consapevole che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto e ad esso riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non potranno essere oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo;
 - iv) attestazione relativa alla funzionalità dell'operazione.
- c) prospetto riepilogativo delle spese sostenute, secondo il format di cui all'Allegato 8 al presente Avviso, articolato nelle voci del quadro economico definito all'atto della stipula dell'Convenzione ed allo stesso allegato;
- d) copia delle fatture annullate con apposta la seguente apposita dicitura [inserire la dicitura: "*Documento contabile finanziato a valere sull'Avviso pubblico Emergenza COVID19 - Sostegno allo sviluppo produttivo nella Città Metropolitana di Cagliari ammesso per l'importo di euro _____*"];
- e) dichiarazione liberatoria in originale rilasciata su carta intestata, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, dal legale rappresentante del fornitore di beni e/o servizi, in relazione alle fatture emesse dallo stesso (secondo il modello di cui all'Allegato 7);
- f) copia stralcio e/c bancario (o postale) da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori.

4.13 Garanzia a copertura dell'anticipazione

1. L'erogazione dell'aiuto di cui al comma 1 del par. 4.12 è subordinata alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria che deve coprire capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero.
2. La garanzia potrà essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982 e ss.mm.ii., o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. (TUB) - inclusi i Confidi iscritti nell'elenco di cui all'Art. 106 - che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa.
3. La garanzia deve essere rilasciata utilizzando il modello di cui all'Allegato 6 al presente Avviso e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della riscossione. La fideiussione deve essere intestata alla Città Metropolitana di Cagliari.
4. La garanzia è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale del Beneficiario (ex L. n. 155 del 19 ottobre 2017 recante "Legge Delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza" e successivi decreti attuativi).
5. La garanzia deve prevedere espressamente:
 - a) il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni;
 - b) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- c) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento;
- d) la previsione secondo cui il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto alla Città Metropolitana di Cagliari, in deroga all'art. 1901 del codice civile;
- e) il Foro di Cagliari quale Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito;
- f) l'escussione della polizza a tutela del credito della Città Metropolitana di Cagliari nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);
- g) la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il Beneficiario non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.

5. Obblighi del beneficiario, controlli e revoche

5.1. Obblighi del beneficiario

1. Il Beneficiario è obbligato a:
 - a. sottoscrivere la Convenzione accettandone tutte le condizioni previste;
 - b. realizzare l'intervento secondo le modalità previste nel progetto approvato e, comunque, nella misura minima del 60% dell'investimento ammesso. Tale misura è determinata facendo riferimento ai costi effettivamente rendicontati e ammessi, in rapporto al piano finanziario approvato;
 - c. realizzare l'intervento in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate;
 - d. realizzare l'intervento entro i termini di cui al par. 3.2 del presente Avviso;
 - e. assicurare la realizzazione delle attività previste dall'intervento così come le stesse sono individuate nell'ambito degli atti connessi alle procedure di concessione dell'aiuto;
 - f. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'Intervento, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della domanda e il termine previsto per la conclusione del progetto così come lo stesso viene dalla Convenzione di cui al par. 4.10;
 - g. formalizzare la domanda di rimborso del contributo entro i termini e secondo le modalità previste dall'Avviso;
 - h. rispettare il principio della contabilità separata nella gestione delle somme trasferite dalla Città Metropolitana di Cagliari a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma prevedendo un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione
 - i. curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, e della documentazione amministrativa e contabile dell'intervento, separata, o separabile mediante opportuna codifica, dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per almeno 5 anni dal completamento del progetto;
 - j. conservare tutti i documenti relativi al progetto sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, che comprovano l'effettività della spesa sostenuta;
 - k. mantenere gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento a disposizione per accertamenti e controlli, per almeno 5 anni dal completamento del progetto;
 - l. comunicare, in sede di richiesta di erogazione del contributo l'ubicazione dei documenti sopra richiamati nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni deve essere prontamente comunicata secondo le modalità previste dalle disposizioni applicabili al contributo concesso;
 - m. mettere a disposizione della Città Metropolitana la documentazione necessaria a implementare il Sistema Informativo di monitoraggio SMEC per raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati relativi all'operazione finanziata al fine di assicurarne la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit;

- n. fornire secondo le modalità e i tempi definiti dalla Città Metropolitana di Cagliari, i dati e le informazioni relativi al monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, nel rispetto delle disposizioni applicabili e secondo le modalità indicate nella Convenzione di cui al par. 4.10;
- o. consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo della Città Metropolitana di Cagliari, nazionali e comunitarie per almeno 5 anni dal completamento del progetto;
- p. impegnarsi, in caso di ispezione, ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto;
- q. garantire la capacità amministrativa e operativa della sua struttura organizzativa per la realizzazione dell'intervento;
- r. richiedere alla Città Metropolitana di Cagliari l'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni all'intervento, con le modalità prescritte nella Convenzione;
- s. rispettare le prescrizioni contenute nel presente Avviso, nonché nelle istruzioni eventualmente emanate dalla Città Metropolitana di Cagliari a tal fine;
- t. fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'intervento comunque richieste dalla Città Metropolitana di Cagliari e/o dagli enti incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al par. 2.1, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- u. garantire l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.)
- v. garantire il rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del finanziamento dell'intervento, secondo quanto in merito previsto dall'Allegato 9 "Loghi e cartellonistica" dal SIGECO del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari;
- w. disporre di un conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, agli accrediti ed addebiti connessi all'attuazione dell'operazione;
- x. assicurare di trovarsi in regola circa gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- y. rispettare le disposizioni in materia di cumulo, di cui al par. 3.5;
- z. mantenere, per tutto il periodo di completamento e fino all'istanza di erogazione a saldo, i requisiti per l'accesso al Contributo di cui al comma 1 del par. 2.2;
- aa. rispettare il vincolo di stabilità dell'operazione di cui all'Art. 71 del Reg. 1303/2013. Il vincolo di cui all'Art. 71 par. 1 primo comma è ridotto a tre anni;
- bb. garantire il rispetto delle disposizioni della norma in materia di aiuti di stato applicabile all'aiuto concesso;
- cc. ove sia richiesto dalla Città Metropolitana di Cagliari, fornire alla medesima, al completamento dell'operazione, una sintesi dei risultati raggiunti. Tali informazioni saranno diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione;
- dd. adeguarsi a regole specifiche relative alla visibilità e all'immagine del progetto, che verranno fornite dalla Città Metropolitana di Cagliari;
- ee. ove ricorre, dare immediata comunicazione della volontà di rinunciare al contributo mediante posta elettronica certificata;
- ff. ove ricorre, dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato.

5.2. Controlli

1. La Città Metropolitana di Cagliari si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Intervento, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente Avviso e dalla Convenzione, e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Beneficiario.
2. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'intervento.
3. La Città Metropolitana di Cagliari rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Beneficiario.
4. Il Beneficiario deve conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'intervento, secondo quanto in merito disposto al par. 5.1, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati, così come indicato al par. 4.12, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo fino al termine di 5 anni successivi al completamento del progetto.
5. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline UE, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, la Città Metropolitana di Cagliari procederà alla **revoca totale del Contributo e al recupero delle eventuali somme già erogate.**

5.3. Variazioni all'operazione finanziata

1. Nel corso dell'attuazione il Beneficiario può presentare una sola richiesta, adeguatamente motivata, di variazione dell'intervento, adeguatamente motivata, che può riguardare:
 - a. il cronogramma dell'intervento, secondo le modalità di cui al successivo comma 5,
 - b. la spesa ammissibile, in misura tale da non alterare natura, obiettivi e condizioni di attuazione dell'operazione e ferme restando le disposizioni di cui al par. 3.3 e ferma restando l'impossibilità di aumento del costo totale dell'intervento e dell'ammontare del contributo concesso;
 - c. altre modifiche diverse da modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.,
2. Il Beneficiario inoltra, alla Città Metropolitana di Cagliari – Direzione generale, l'istanza di variazione, adeguatamente motivata, prima di mettere in atto le modifiche.
3. La Città Metropolitana di Cagliari valuterà la variazione richiesta e verificherà che non muti sostanzialmente il progetto per il quale il contributo è stato concesso.
4. La durata del processo di verifica sarà proporzionata alla complessità dell'operazione e l'esito, approvazione o rigetto, sarà comunicato via PEC al Beneficiario. Nei casi in cui la variazione comporti modifiche alla Convenzione, la Città Metropolitana di Cagliari adotterà un Atto di approvazione della variazione dell'operazione entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.
5. Nel caso in cui la variazione comprenda o riguardi il termine ultimo per la realizzazione dell'intervento, la Città Metropolitana di Cagliari può concedere, per una sola volta, una proroga della durata massima di 3 mesi. In questo specifico caso, l'istanza di variazione di cui al comma 2 è presentata dal beneficiario al più tardi 60 giorni prima della scadenza del termine previsto per la realizzazione dell'intervento, come da Convenzione. La proroga del termine di realizzazione dell'intervento può essere concessa una sola volta.

6. Resta inteso che laddove la variazione comporti modifiche ai costi di progetto, la loro ammissibilità decorre dalla data di ricevimento, da parte della Città Metropolitana di Cagliari, della richiesta di variazione qualora la stessa venga approvata con le modalità indicate al precedente comma 4.
7. In caso di assenza di preventiva richiesta di variazione o di mancata approvazione, la Città Metropolitana di Cagliari si riserva la facoltà di decidere la revoca del Contributo.

5.4. Cause di decadenza

1. Il Beneficiario decade dal beneficio del Contributo concesso, con conseguente revoca dello stesso, nei seguenti casi:
 - a) contributo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni rese, false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
 - b) mancanza di uno solo dei requisiti di ammissibilità, richiesti a pena di decadenza dall'Avviso al momento della presentazione della domanda;
 - c) presentazione di più di una domanda a valere sul presente Avviso.

5.5. Revoca del contributo

1. Sono motivi di revoca totale del Contributo:
 - a) la perdita dei requisiti di ammissione durante l'attuazione dell'intervento e di rendicontazione finale delle spese sostenute;
 - b) l'inerzia, intesa come mancata realizzazione dell'intervento, e/o realizzazione difforme da quella autorizzata e/o realizzazione parziale, fatto salvo il caso di cui alla seguente lettera d);
 - c) la mancata realizzazione di almeno il 60% dell'intervento ammesso a Contributo nei tempi di realizzazione previsti dalla Convenzione. La percentuale di realizzazione è determinata facendo riferimento ai costi dell'intervento effettivamente rendicontati, in rapporto a quelli previsti dal piano finanziario approvato;
 - d) l'assoggettamento a liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali (ex L. n. 155 del 19 ottobre 2017 recante "Legge Delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza" e successivi decreti attuativi), per effetto del comportamento fraudolento del Beneficiario;
 - e) la violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento in materia di Fondi FSC ove applicabile;
 - f) l'accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;
 - g) la violazione degli obblighi relativi alla stabilità dell'operazione ex Art. 71 del Reg. 1303/2013 per i successivi 3 anni dal pagamento finale al beneficiario ovvero nel caso di i) cessazione o ricalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma, oppure di ii) modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

- h) l'accertata causa di decadenza, per indebita percezione del Contributo per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta comunque non sanabili e imputabili al Beneficiario, ovvero confermati con provvedimento definitivo (per dolo o colpa grave);
 - i) tutti i casi di violazione degli obblighi di cui al par. 5.1 qui non espressamente richiamati e gli altri casi previsti dalla Convenzione, nonché dalle norme vigenti.
2. Il decreto di revoca costituisce in capo alla Città Metropolitana di Cagliari, il diritto ad esigere l'immediato recupero del Contributo erogato e dispone il recupero delle eventuali somme già erogate e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento BCE vigente, maggiorato di cinque punti percentuali, calcolato dal momento dell'erogazione.
 3. Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, la Città Metropolitana di Cagliari, in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., comunica agli interessati l'avvio della procedura di contestazione (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
 4. Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio della procedura di contestazione, gli interessati possono presentare alla Città Metropolitana di Cagliari, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante posta elettronica certificata.
 5. La Città Metropolitana di Cagliari esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
 6. La Città Metropolitana di Cagliari, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato alla contestazione, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione al beneficiario.
 7. Al contrario, qualora la Città Metropolitana di Cagliari ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio della suddetta procedura, procede alla predisposizione e all'emissione del provvedimento di revoca e al relativo recupero delle somme.
 8. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Città Metropolitana di Cagliari provvederà ad avviare le procedure di recupero coattivo.
 9. Nel caso di indebita percezione del contributo per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59).

5.6. Rinuncia al contributo

1. I beneficiari possono rinunciare al contributo concesso inviando una comunicazione alla Città Metropolitana di Cagliari – Direzione generale.

6. Disposizioni finali

6.1. Informazione, pubblicità e comunicazione dei risultati

1. Il Beneficiario è obbligato al rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del finanziamento dell'intervento secondo quanto in merito previsto dall'Allegato 9 "Loghi e cartellonistica" dal SIGECO del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari.
2. Per ciascun intervento che usufruisca del contributo previsto dal presente Avviso, il beneficiario è tenuto ad informare i terzi in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell'ambito del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari FSC 2014-2020.
3. Dei risultati delle attività realizzate sul presente Avviso verrà data pubblicità nei modi concordati con la Città Metropolitana di Cagliari, compatibilmente con eventuali vincoli di diritto che possano insorgere in particolare nell'interazione con conoscenze e know-how specifici di enti e imprese coinvolte.

6.2. Trattamento dei dati personali

11. INFORMATIVA ai sensi dell'articolo 13 del regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, la Città Metropolitana di Cagliari con sede in viale Ciusa n. 21 – 09131 Cagliari, in qualità di "Titolare" del trattamento dei dati personali, è tenuta a fornire le informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali che La riguardano al fine di assicurarne la correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

12. Titolare del trattamento

Ai sensi degli articoli 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679, il Titolare del trattamento dei dati (il "Titolare") è la Città Metropolitana di Cagliari, come rappresentato dal Direttore Generale dott. Stefano Mamei. Di seguito i relativi dati di contatto: stefano.mamei@cittametropolitanacagliari.it.

13. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO), ai sensi dell'art 13.1, lett. b) Reg.679/2016) è l'avv. Marco Porcu, nominato con decreto del Sindaco metropolitano n. 48 del 18/03/2020, indirizzo e-mail: dpo@ablativ.it, pec: amministrazione.ablativ@pec.ablativ.it;

14. Finalità del Trattamento. Base giuridica del Trattamento

i. Dati personali

I dati personali verranno trattati dal Titolare del trattamento, sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità (base giuridica), per le finalità di seguito indicate:

- A) Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento UE n. 2016/679).

I dati personali saranno trattati per le finalità di cui al presente Avviso, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali. In particolare, tali dati verranno acquisiti dal Titolare per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione all'Avviso, previsti per legge ai fini della partecipazione all'Avviso medesimo, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dai regolamenti comunitari n. 1303/2013, n. 1301/2013, n. 1304/2013, nonché atti delegati e di esecuzione

ne della Commissione connessi al ciclo di programmazione 2014-2020, dalla normativa in materia di appalti, aiuti di stato e contrattualistica pubblica. Inoltre i dati dei potenziali beneficiari e degli operatori economici potranno essere trattati per la gestione amministrativo contabile delle operazioni ammesse a finanziamento, per l'attività di monitoraggio su Sistemi informativi comunali e nazionali, per il trattamento delle irregolarità, segnalazioni e schede OLAF, per l'elaborazione di documenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria (ad es. sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario), per l'elaborazione di report in seguito a missioni di audit da parte di organismi comunitari, per l'elaborazione di report in seguito a richieste di organismi di controllo nazionali, ecc..

- B) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) del Regolamento UE n. 2016/679). I dati saranno trattati esclusivamente ai fini della stipula e dell'esecuzione della Convenzione;
- C) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (Art. 6.1, lett. c) del Reg. 679/2016). I dati saranno trattati per l'adempimento degli obblighi legali, ivi inclusi eventuali obblighi legali connessi all'esecuzione della Convenzione.

ii. Categorie particolari di dati personali e dati relativi a condanne penali o reati

Di norma non vengono richieste "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 del Regolamento UE n. 2016/679. Il trattamento di eventuali categorie particolari di dati (ove eventualmente richiesti) è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri (art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016). Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui all'Avviso e all'Convenzione, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali.

Il trattamento di eventuali dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (ove eventualmente richiesti) è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento ed avviene sulla base di quanto previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato Italiano (Art. 10) ed, in particolare, sulla base delle disposizioni di legge in materia antimafia, nonché per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

15. Natura del conferimento. Obbligo di fornire i dati personali e possibili conseguenze di un mancato conferimento.

I proponenti beneficiari sono tenuti a fornire i dati in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Ad eccezione dei casi in cui il conferimento risulti obbligatorio per legge, non vi è l'obbligo di fornire i dati stessi. Tuttavia, il mancato conferimento di (tutti o parte) dei dati può comportare l'irricevibilità o inammissibilità della domanda ovvero le altre conseguenze previste dalle disposizioni di legge applicabile, tra cui a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il proponente beneficiario alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o revoca o decadenza dalla concessione del contributo, nonché l'impossibilità di stipulare dell'Convenzione.

16. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali

La comunicazione dei dati ad altri titolari del trattamento ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri potrà avvenire laddove previsto da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento e comunque in conformità a quanto previsto nel D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dai proponenti beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90 e ss. mm. Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all'uopo nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 2016/679, previa verifica della conformità dell'attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. I dati potranno essere portati a conoscenza di persone autorizzate al trattamento degli stessi dal Titolare, quali i dipendenti della Città Metropolitana di Cagliari all'uopo autorizzati. I dati non saranno diffusi, eccetto i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione che saranno diffusi in conformità alle previsioni di legge ed, in particolare, secondo le norme in materia di pubblicità degli atti amministrativi presso la Città Metropolitana di Cagliari, e sul sito internet della Città Metropolitana di Cagliari, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative. Nell'ambito delle misure antifrode di cui all'art. 125, paragrafo 4, lett. c) Reg. UE n. 1303/2013, i dati potranno essere comunicati alla Commissione Europea – in qualità di autonomo titolare – e potranno essere oggetto di trattamento, unitamente ai dati acquisiti da banche dati esterne utili per individuare gli indicatori di rischio ed attraverso l'utilizzo di appositi sistemi messi a disposizione dalla stessa Commissione Europea (Arachne), per le verifiche di gestione ed, in particolare, ai fini della valutazione del rischio di frode sui progetti, sui contratti, sui contraenti e sui beneficiari. Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei dati effettuato attraverso i sistemi della Commissione Europe (Arachne) sono disponibili sul sito <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId.it>

17. Periodo di conservazione dei dati

Nel rispetto dei principi di liceità, di minimizzazione dei dati e delle finalità sopra indicate, il periodo di conservazione dei dati sarà pari al tempo necessario per lo svolgimento della conclusione della procedura di cui al presente Avviso e delle successive attività istruttorie e di verifica sopra dettagliate, e, comunque, per il tempo necessario per il conseguimento delle specifiche finalità per le quali sono raccolti e trattati. La documentazione è conservata per almeno dieci anni nel caso di applicazione delle norme in materia di aiuti di stato, ovvero cinque anni a partire dal decreto di concessione del contributo e approvazione della graduatoria definitiva, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma anonima e aggregata, per fini di studio o statistici.

18. Trasferimento dei dati personali

I dati non saranno trasferiti in Stati membri dell'Unione Europea e/o in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

19. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

La Città Metropolitana di Cagliari non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

10. Natura obbligatoria del conferimento dei dati

I dati richiesti per le finalità di cui all'articolo 4 devono essere obbligatoriamente forniti per l'adempimento degli obblighi di legge e/o per la conclusione del procedimento di cui al presente Avviso nei confronti dell'interessato. Pertanto, il Suo eventuale rifiuto, anche parziale, comporterebbe l'impossibilità di gestire il rapporto e di fornire il servizio oggetto dell'Avviso nei confronti dell'interessato.

11. Diritti dell'interessato

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli 15 e ss. del Regolamento UE n. 2016/679, ivi incluso il diritto di:

- a. chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
 - b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
 - c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
 - d. ottenere la limitazione del trattamento;
 - e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
 - f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
 - g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
 - h. chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi;
 - i. revocare il consenso (ove applicabile) in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
 - j. proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad altra a un'autorità di controllo eventualmente competente.
11. Per informazioni e/o per esercitare i diritti di cui alla normativa che precede, inviare richiesta scritta alla Città Metropolitana di Cagliari – Direzione generale - all'indirizzo postale della sede legale viale Ciusa 21 – 09131 Cagliari ovvero all'indirizzo PEC: protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it.

6.3. Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 è l'ing. Maria Giuseppina Carta.
2. Il diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento oggetto del presente Avviso può essere esercitato, mediante richiesta scritta motivata al responsabile del procedimento anche attraverso l'indirizzo di posta elettronica giuseppina.cart@cittametropolitanacagliari.it

6.4. Forme di tutela giurisdizionale

1. Avverso l'avviso e i provvedimenti attuativi, relativi al procedimento di concessione del contributo i soggetti interessati potranno presentare ricorso giurisdizionale nei modi e termini di legge.

6.5. Informazioni e contatti

1. Per informazioni e chiarimenti sull'Avviso e sulle relative procedure è possibile inviare una mail, a partire dal 24 agosto 2020 al seguente indirizzo: bandoimprese@cittametropolitanacagliari.it. Le informazioni e i chiarimenti potranno essere richiesti fino al 18 settembre 2020.

6.6. Rinvio

1. Per quanto non esplicitato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa e agli atti amministrativi citati al par. 1.3 e alle disposizioni emanate dall'Autorità di Gestione del Programma.